



## COMUNE DI BRISSAGO

### ORDINANZA COMUNALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AD ABITANTI ED AZIENDE NEL COMUNE DI BRISSAGO

---

#### IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) e il Regolamento comunale sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari

#### ORDINA

##### Art. 1

Oggetto

Il Municipio di Brissago, nell'intento di disciplinare il parcheggio sul territorio comunale, di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali, di limitare il traffico veicolare, favorire l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'automobile e di ridurre le immissioni foniche ed atmosferiche, istituisce, laddove è possibile, delle zone di parcheggio a disco, con tempo di sosta limitato ad un massimo di 2 ore.

In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti o le aziende del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici demarcati in zona a disco.

##### Art. 2

Comparti interessati

Il perimetro del comparto in cui è stata introdotta la zona a disco di parcheggio e per il quale è possibile richiedere un'autorizzazione di parcheggio senza limitazioni di tempo è riportato dal progetto approvato dal Consiglio comunale il 28 febbraio 2011.

##### Art. 3

Autorizzazioni

<sup>1</sup> Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione e nei limiti della percentuale massima stabilita dall'art. 5 della presente Ordinanza solo per persone fisiche e gli operatori economici (persone fisiche o giuridiche) che risultano legalmente annunciati nel comparto in cui è stata realizzata la zona a disco e precisamente:

- a) i domiciliati per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare; qualora un nucleo familiare

detenesse più di un veicolo è possibile richiedere una tessera con al massimo due numeri di targa.

- b) i proprietari di case o appartamenti nel comparto per un massimo di un veicolo leggero.
- c) gli inquilini di case di vacanza unicamente se non esiste già una tessera come da punto b.
- d) le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tale comparto (sede, filiale, ecc.), riservate le disposizioni di cui all'art. 5 cpv 1, hanno diritto a 2 contrassegni ogni frazione di 10 unità lavorative impiegate al 100%, per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o per veicoli leggeri immatricolati sotto il nome dei loro dipendenti.
- e) altri interessati, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

<sup>2</sup> L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui si risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

#### **Art. 4**

**Numero di autorizzazioni**

<sup>1</sup> Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità del comparto interessato, tenuto conto di un equo rapporto fra bisogni dei residenti, delle aziende e gli interessi degli utenti del comparto, ritenuto un massimo del 80% dei posteggi pubblici disponibili.

<sup>2</sup> In casi particolari il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

<sup>3</sup> La Polizia comunale è incaricata di tenere ed aggiornare un registro delle autorizzazioni concesse.

#### **Art. 5**

**Effetti**

<sup>1</sup> L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree demarcate a questo scopo, dal lunedì al sabato, senza limitazione di tempo; fuori dagli orari della zona a disco, come pure durante i giorni festivi, il parcheggio di veicoli nelle aree demarcate è libero.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è limitata al comparto per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli in quel momento.

#### **Art. 6**

**Validità**

<sup>1</sup> Di regola, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).

<sup>2</sup> Se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi, con validità semestrale, mensile o giornaliera.

**Contrassegno****Art. 7**

<sup>1</sup> L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno) sulla quale figurano il numero di targa del veicolo o il nominativo della ditta del richiedente, la zona ed il periodo di validità per cui essa è rilasciata.

<sup>2</sup> Per i proprietari di case di vacanza è data la possibilità di inserire sull'autorizzazione unicamente il riferimento alla casa o all'appartamento.

<sup>3</sup> Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito del timbro dell'ufficio presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.

<sup>4</sup> Il contrassegno dev'essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

**Procedura****Art. 8**

<sup>1</sup> Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per i comparti dove è stata introdotta la zona a disco.

<sup>2</sup> La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Polizia comunale, corredata dai seguenti documenti:

- a) comprova di domicilio o residenza secondaria / estratto attuale del Registro di commercio per le aziende;
- b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, o l'attestazione del numero totale dei dipendenti nel caso di richiesta di autorizzazione per veicoli immatricolati sotto il nome di dipendenti di aziende;
- c) prova della mancanza di alternative di parcheggio (secondo l'art. 3 cpv 2)
- d) numero di recapito telefonico; il proprietario del veicolo deve sempre essere reperibile.

<sup>3</sup> Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione. Nei casi di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. d., la domanda di contrassegno per il dipendente di un'azienda dev'essere fatta dall'azienda stessa.

<sup>4</sup> Le autorizzazioni annuali devono essere rinnovate annualmente, entro il 15 gennaio.

**Tasse****Art. 9**

<sup>1</sup> Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni, fissate dal Municipio, sono le seguenti:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - autorizzazioni annuali     | CHF 400.00 |
| - autorizzazioni mensili     | CHF 60.00  |
| - autorizzazioni giornaliere | CHF 8.00   |

<sup>2</sup> La tassa dev'essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.

<sup>3</sup> Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisce totalmente del periodo pagato, il beneficiario di un'autorizzazione annuale ha diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro rata temporis) del rimanente periodo, dedotti i costi amministrativi fissati a CHF 50.00.

**Art. 10****Revoca**

<sup>1</sup> L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi d'interesse pubblico.

<sup>2</sup> Essa è pure revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

<sup>4</sup> La revoca per motivi d'ordine pubblico comporta le restituzioni dell'importo corrispondente al rimanente periodo, già pagato del beneficiario. La limitazione dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun rimborso.

### Art. 11

#### Rimedi di diritto

<sup>1</sup> Contro la decisione di revoca è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

### Art. 12

#### Sanzioni

<sup>1</sup> Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona a disco sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 Lstr.

<sup>2</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione.

<sup>3</sup> Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.


### Art. 13

#### Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco:



(R. Ponti)



Il Segretario:



(Avv. G.Cotti)

La presente ordinanza è stata adottata con risoluzione municipale nr. 1550 del 05 dicembre 2016 e pubblicata all'Albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 30 (trenta) giorni a partire dal 9 dicembre 2016.